

Traduzione

Trattato sull'Antartide

Firmato a Washington il 1° dicembre 1959

I Governi dell'Argentina, dell'Australia, del Belgio, del Cile, della Repubblica Francese, del Giappone, della Nuova Zelanda, della Norvegia, dell'Unione Sud-Africana, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America,

riconoscendo che giova all'interesse di tutta l'umanità che l'Antartide sia riservata per sempre soltanto ad attività pacifiche e non divenga né il teatro né il motivo di vertenze internazionali;

apprezzando l'ampiezza dei progressi attuati dalla scienza grazie alla cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica nell'Antartico;

persuasi che sia conforme agli interessi scientifici e al progresso dell'umanità di istituire una solida struttura che consenta di proseguire e di sviluppare tale cooperazione, fondandola sulla libertà della ricerca scientifica nell'Antartide, come essa è stata praticata durante l'Anno Geofisico Internazionale;

convinti che un Trattato inteso a riservare l'Antartide soltanto per attività pacifiche e a mantenere in questa regione l'armonia internazionale gioverà agli intenti ed ai principii della Carta delle Nazioni Unite;

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

(1) Nell'Antartide sono autorizzate soltanto attività pacifiche. Sono vietati, fra l'altro, tutti i provvedimenti di carattere militare, come l'insediamento di basi, la costruzione di fortificazioni, manovre ed esperimenti di armi di qualsiasi genere.

(2) Il presente Trattato non si oppone all'impiego di personale o di materiale militari per la ricerca scientifica o per qualsiasi altro scopo pacifico.

Art. II

La libertà della ricerca scientifica nell'Antartide e la cooperazione a tale scopo, come esse sono state praticate durante l'Anno Geofisico Internazionale, sono proseguite conformemente alle disposizioni del presente Trattato.

Art. III

(1) Per rafforzare nell'Antartide la cooperazione internazionale in materia di ricerca scientifica, come previsto nell'articolo II del presente Trattato, le Parti contraenti convengono di procedere, in tutta la misura possibile:

- a) allo scambio di informazioni concernenti programmi scientifici nell'Antartide, onde assicurare ottimalmente l'economicità e l'efficacia delle operazioni;
- b) a scambi di personale scientifico tra spedizioni e stazioni in questa regione;
- c) allo scambio delle osservazioni e dei risultati scientifici ottenuti nell'Antartide, che saranno resi liberamente disponibili.

(2) Nell'applicazione delle presenti disposizioni, sarà promossa con ogni mezzo la cooperazione nelle relazioni di lavoro con le Istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali per le quali l'Antartide offre un interesse scientifico o tecnico.

Art. IV

(1) Nessuna disposizione del presente Trattato può essere interpretata:

- a) come costituente, per una Parte contraente, una rinuncia ai suoi diritti di sovranità territoriale oppure alle rivendicazioni territoriali nell'Antartide da essa precedentemente fatte valere;
- b) come una rinuncia totale o parziale di una Parte contraente ad una base di rivendicazione di sovranità territoriale nell'Antartide, che potrebbe risultare dalle sue attività o da quelle dei suoi cittadini nell'Antartide o da qualsiasi altra causa;
- c) come pregiudicante la posizione d'una Parte contraente per quanto concerne il riconoscimento o il non riconoscimento di questa Parte del diritto di sovranità, di una rivendicazione o di una base di rivendicazione di sovranità territoriale di qualsiasi altro Stato nell'Antartide.

(2) Nessun atto o attività intrapresi durante la validità del presente Trattato costituisce una base che consente di far valere, sostenere o contestare una rivendicazione di sovranità territoriale nell'Antartide né di istituire diritti di sovranità in questa regione. Durante la validità del presente Trattato, non deve essere presentata alcuna nuova rivendicazione né estesa una rivendicazione di sovranità territoriale precedentemente fatta valere.

Art. V

(1) Nell'Antartide, sono vietate le esplosioni nucleari e l'eliminazione di scorie radioattive.

(2) Nel caso in cui siano conclusi accordi internazionali, dei quali sono partecipi tutte le Parti contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati a prender parte alle riunioni previste nell'articolo IX, concernenti l'utilizzazione dell'energia nucleare,

comprese le esplosioni nucleari e l'eliminazione di scorie radioattive, nell'Antartide si applicano le norme istituite da siffatti accordi.

Art. VI

Le disposizioni del presente Trattato si applicano alla regione situata a Sud del 60° grado di latitudine Sud, compresi tutti i tavolati glaciali; nulla però nel presente Trattato può pregiudicare in nessun modo i diritti o l'esercizio dei diritti riconosciuti a qualsiasi Stato della normativa internazionale per quanto concerne le parti di alto mare situate nella regione così delimitata.

Art. VII

(1) Per conseguire le finalità del presente Trattato ed esigerne l'osservanza delle disposizioni, ciascuna Parte contraente, i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni di cui all'articolo IX del presente Trattato, ha il diritto di designare osservatori incaricati di svolgere qualsiasi ispezione prevista nel presente articolo. Questi osservatori sono scelti tra i cittadini della Parte contraente che li designa. I loro nomi sono comunicati a ciascuna delle altre Parti contraenti autorizzate a designare osservatori; la cessazione delle loro funzioni è notificata in modo analogo.

(2) Gli osservatori designati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo possono accedere in ogni momento a qualsiasi regione dell'Antartide.

(3) Tutte le regioni dell'Antartide, comprese le stazioni, gli impianti e il materiale ivi situati, come anche tutte le navi e gli aeromobili nei punti di sbarco e di imbarco di merci o di personale nell'Antartide sono accessibili in qualsiasi momento all'ispezione di tutti gli osservatori designati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

(4) Ciascuna Parte contraente autorizzata a designare osservatori può effettuare in qualsiasi momento l'ispezione aerea di qualunque regione dell'Antartide.

(5) Ciascuna Parte contraente deve, al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato per quanto la concerne, informare le altre Parti contraenti e successivamente notificare loro anticipatamente:

- a) tutte le spedizioni dirette verso l'Antartide o eseguite, all'interno di essa, da proprie navi o da suoi cittadini e tutte le spedizioni organizzate sul proprio territorio o procedenti dal medesimo;
- b) l'esistenza di qualsiasi stazione occupata nell'Antartide da suoi cittadini;
- c) la sua intenzione di trasferire nell'Antartide, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 1 del presente Trattato, qualsiasi personale o materiale militare.

Art. VIII

(1) Per agevolare l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal presente Trattato e senza pregiudicare le posizioni rispettive delle Parti contraenti per quanto concerne

la giurisdizione su tutte le altre persone nell'Antartide, gli osservatori designati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo VII e il personale scientifico costituente l'oggetto di uno scambio secondo il numero 1b) dell'articolo III del Trattato, come anche le persone ad essi aggregate che li accompagnano rispondono unicamente dinanzi alla giurisdizione della Parte contraente di cui sono cittadini, per quanto concerne qualsiasi atto od omissione commessi durante il soggiorno svolto nell'Antartide nell'adempimento delle loro funzioni.

(2) Senza pregiudicare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e nell'attesa dei provvedimenti previsti nel numero 1 e) dell'articolo IX, le Parti contraenti, tra le quali è sorta una vertenza inerente all'esercizio della giurisdizione nell'Antartide, dovranno consultarsi immediatamente per giungere a una soluzione reciprocamente accettabile.

Art. IX

(1) I rappresentanti delle Parti contraenti menzionate nell'ingresso del presente Trattato si adunano a Canberra entro due mesi dopo la sua entrata in vigore e, successivamente, ad intervalli e in luoghi appropriati, per scambiarsi informazioni, consultarsi riguardo a questioni d'interesse comune concernenti l'Antartide, studiare, formulare e raccomandare ai loro governi provvedimenti destinati ad assicurare l'osservanza dei principi e il perseguimento delle finalità del presente Trattato, in particolare misure:

- a) inerenti all'utilizzazione dell'Antartide a fini esclusivamente pacifici;
- b) agevolanti la ricerca scientifica nell'Antartide;
- c) facilitanti la cooperazione scientifica internazionale in questa regione;
- d) facilitanti l'esercizio dei diritti d'ispezione previsti nell'articolo VII del presente Trattato;
- e) concernenti questioni relative all'esercizio della giurisdizione nell'Antartide;
- f) concernenti la protezione e la conservazione della flora e della fauna nell'Antartide.

(2) Qualsiasi Parte contraente che ha aderito al presente Trattato conformemente alle disposizioni dell'articolo XIII ha il diritto di nominare rappresentanti partecipanti alle riunioni menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo, fintanto che essa manifesta interesse per l'Antartide, svolgendovi attività sostanziali di ricerca scientifica, come l'insediamento d'una stazione o l'invio di una spedizione.

(3) I rapporti degli osservatori di cui l'articolo VII del presente Trattato sono trasmessi ai rappresentanti delle Parti contraenti che partecipano alle riunioni indicate nel paragrafo 1 del presente articolo.

(4) I provvedimenti previsti nel paragrafo 1 del presente articolo hanno effetto dalla loro approvazione da parte di tutte le Parti contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni tenute per l'esame di siffatti provvedimenti.

(5) Qualsiasi diritto istituito dal presente Trattato può essere esercitato dall'entrata in vigore di quest'ultimo, indipendentemente se i provvedimenti agevolanti l'eser-

cizio di tali diritti siano stati esaminati, proposti o approvati conformemente al presente articolo.

Art. X

Ciascuna Parte contraente si obbliga ad adottare provvedimenti adeguati, compatibili con la Carta delle Nazioni Unite, per impedire, nell'Antartide, qualsiasi attività contraria ai principii o alle intenzioni del presente Trattato.

Art. XI

(1) Nel caso di vertenza tra due o più Parti contraenti, per quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato, tali Parti si consultano allo scopo di comporre la vertenza in via di negoziato, indagine, mediazione, conciliazione, arbitrato, composizione giudiziaria o qualsiasi altro mezzo di loro scelta.

(2) Qualsiasi vertenza di questa natura, che non può essere composta in questo modo, dovrà essere deferita, ogni volta con l'assenso di tutte le parti in causa, alla Corte Internazionale di Giustizia affinché venga risolta; nondimeno, l'impossibilità di giungere ad un'intesa per il deferimento non esonera affatto le parti in causa dall'obbligo di cercare la soluzione della vertenza con tutti i modi di composizione pacifica, di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. XII

(1) a) Il presente Trattato può essere modificato o emendato in qualsiasi momento con l'accordo unanime delle Parti contraenti, i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni previste nell'articolo IX. Una tale modificazione o un tale emendamento entra in vigore qualora il governo depositario abbia ricevuto da tutte queste Parti contraenti la rispettiva ratificazione.

b) Successivamente, una tale modificazione o un tale emendamento entra in vigore riguardo a qualsiasi altra Parte contraente nel momento in cui il governo depositario ha ricevuto da quest'ultima un avviso di ratificazione. Ciascuna Parte contraente, il cui avviso di ratificazione non sia stato ricevuto entro due anni dopo l'entrata in vigore della modificazione o dell'emendamento giusta le disposizioni del numero 1 a) del presente articolo, sarà considerata come se avesse cessato di essere partecipe del presente Trattato alla scadenza di questo termine.

(2) a) Se, alla scadenza di un periodo di trent'anni a contare dall'entrata in vigore del presente Trattato, una delle Parti contraenti, i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni previste nell'articolo IX, ne fa domanda con una comunicazione indirizzata al governo depositario, sarà convocata, non appena possibile, una conferenza di tutte le Parti contraenti onde riesaminare il funzionamento del Trattato.

b) Qualsiasi modificazione o qualsiasi emendamento del presente Trattato, approvato in occasione di una siffatta conferenza dalla maggioranza delle Parti contraenti che vi saranno rappresentate, compresa la maggioranza delle Parti contraenti i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni

previste nell'articolo IX, è comunicato a tutte le Parti contraenti dal governo depositario, non appena terminata la conferenza, ed entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

- c) Se una tale modificazione o un tale emendamento non è entrato in vigore, conformemente alle disposizioni del numero 1 a) del presente articolo, entro un termine di due anni a contare dalla data in cui tutte le Parti contraenti hanno ricevuto la comunicazione, qualsiasi Parte può, in ogni momento dopo la scadenza di questo termine, notificare al governo depositario che cessa di essere parte del presente Trattato; il recesso ha effetto due anni dopo la ricezione di questa notificazione da parte del governo depositario.

Art. XIII

(1) Il presente Trattato è sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Resta aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite o di qualsiasi altro Stato che potrebbe essere invitato ad aderirvi con il consenso di tutte le Parti contraenti, i cui rappresentanti sono autorizzati a partecipare alle riunioni di cui l'articolo IX del presente Trattato.

(2) La ratificazione del presente Trattato o l'adesione a quest'ultimo è eseguita da ogni Stato conformemente alla propria procedura costituzionale.

(3) Gli strumenti di ratificazione e gli strumenti d'adesione sono depositati presso il governo degli Stati Uniti d'America, che è il governo depositario.

(4) Il governo depositario comunica a tutti gli Stati firmatari ed aderenti la data di deposito di ogni strumento di ratificazione o d'adesione, come anche la data dell'entrata in vigore del Trattato e di qualsiasi modificazione o emendamento.

(5) Quando tutti gli Stati firmatari avranno depositato i loro strumenti di ratificazione, il presente Trattato entrerà in vigore per questi Stati e per quelli che avranno depositato i loro strumenti d'adesione. Successivamente, il Trattato entrerà in vigore, per qualsiasi Stato aderente, alla data del deposito del suo strumento d'adesione.

(6) Il presente Trattato è registrato dal governo depositario conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. XIV

Il presente Trattato, redatto nelle lingue inglese, francese, russa e spagnola, ogni versione facente parimente fede, è depositato negli archivi del governo degli Stati Uniti d'America, che ne trasmetterà copie certificate conformi ai governi degli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Washington il primo dicembre millenovecentocinquantanove.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione del trattato il 1° aprile 1991

Stati partecipanti	Ratificazione o adesione		Entrata in vigore	
Argentina*	23 giugno	1961	23 giugno	1961
Australia*	23 giugno	1961	23 giugno	1961
Austria*	25 agosto	1987	25 agosto	1987
Belgio*	26 luglio	1960	23 giugno	1961
Brasile*	16 maggio	1975	16 maggio	1975
Bulgaria *	11 settembre	1978	11 settembre	1978
Canada*	4 maggio	1988	4 maggio	1988
Cecoslovacchia*	14 giugno	1962	14 giugno	1962
Cile*	23 giugno	1961	23 giugno	1961
Cina*	8 giugno	1983	8 giugno	1983
Colombia	31 gennaio	1989	31 gennaio	1989
Corea (Nord)	21 gennaio	1987	21 gennaio	1987
Corea (Sud)*	28 novembre	1986	28 novembre	1986
Cuba	16 agosto	1984	16 agosto	1984
Danimarca	20 maggio	1965	20 maggio	1965
Ecuador*	15 settembre	1987	15 settembre	1987
Finlandia*	5 maggio	1984	5 maggio	1984
Francia*	16 settembre	1960	23 giugno	1961
Germania*	5 febbraio	1979	5 febbraio	1979
Giappone*	4 agosto	1960	23 giugno	1961
Gran Bretagna*	31 maggio	1960	23 giugno	1961
Grecia	8 gennaio	1987	8 gennaio	1987
India*	19 agosto	1983	19 agosto	1983
Italia*	18 marzo	1981	18 marzo	1981
Norvegia*	24 agosto	1960	23 giugno	1961
Nuova Zelanda*	1° novembre	1960	23 giugno	1961
Olanda* **	30 marzo	1967	30 marzo	1967
Papuasìa-Nuova Guinea	16 marzo	1981	16 marzo	1981
Perù*	10 aprile	1981	10 aprile	1981
Polonia*	8 giugno	1961	23 giugno	1961
Repubblica democratica tedesca*	19 novembre	1974	19 novembre	1974
Romania	15 settembre	1971	15 settembre	1971
Spagna*	31 marzo	1982	31 marzo	1982
Stati Uniti*	18 agosto	1960	23 giugno	1961
Sudafrica*	21 giugno	1960	23 giugno	1961
Svezia*	24 aprile	1984	24 aprile	1984
Svizzera	15 novembre	1990	15 novembre	1990
Ungheria	27 gennaio	1984	27 gennaio	1984
URSS*	2 novembre	1960	23 giugno	1961
Uruguay*	11 gennaio	1980	11 gennaio	1980

* Parte consultiva secondo l'articolo IX paragrafo 2.

** Dichiarazione, vedi qui di seguito.

Dichiarazione

Olanda

Il trattato s'applica ugualmente alle Antille Olandesi e ad Aruba.